

# *COMUNE DI PORTALBERA (PV)*

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

### **INDICE**

Art 1 – Finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Definizione di Patrocinio e sue finalità	Pag. 3
Art. 3 - Soggetti richiedenti	Pag. 3
Art. 4 - Tipologia delle iniziative ammesse al Patrocinio	Pag. 3
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda	Pag. 4
Art. 6 - Istruttoria della domanda	Pag. 4
Art. 7 - Concessione del Patrocinio	Pag. 4
Art. 8 - Obblighi derivanti dalla concessione del Patrocinio	Pag. 4
Art. 9 – Entrata in vigore	Pag. 4

### **ART. 1 – Finalità del presente regolamento**

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di PORTALBERA ad iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

### **ART. 2 – Definizione di patrocinio e sue finalità**

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, culturale, artistico, scientifico, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico.

Il patrocinio è un riconoscimento che, per propria natura, non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio comunale.

Rientra comunque nella possibilità dell'Amministrazione Comunale concedere, con proprio atto, forme di gratuità o benefici diversi per la buona riuscita di iniziative qualora ravvisi in esse un particolare valore o significato.

In ogni caso resta a carico del soggetto proponente tutto quanto necessario all'organizzazione ed alla buona riuscita dell'evento, di cui mantiene la titolarità e senza alcuna responsabilità a carico dell'ente.

Resta salva la possibilità che per la medesima iniziativa possa essere avanzata una richiesta di contributo economico ai sensi della vigente regolamentazione; analogamente potrà essere richiesto un "intervento" del comune che determini spese – o mancati introiti a vario titolo - per il comune. In tali casi il patrocinio assume caratteri della onerosità e la relativa concessione dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

### **ART. 3 – Soggetti richiedenti**

Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:

- Enti pubblici singoli e associati
- Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, turistico, artistico, scientifico, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa e che operano senza finalità di lucro
- soggetti di chiara "fama e prestigio",
- aziende insediate sul territorio comunale o la cui attività/presenza abbia/determini un significativo "impatto" sulla comunità locale

### **ART. 4 – Tipologia delle iniziative ammesse al Patrocinio**

Il Patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

- manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, del tempo libero, sociali, celebrative ecc.;
- convegni, corsi, congressi, seminari, iniziative di studio e/o di ricerca ecc.;
- mostre, rassegne, concorsi, premi
- eventi finalizzati alla raccolta fondi, per finalità umanitarie o per la realizzazione di progetti di carattere sociale e/o artistico-culturale di interesse dell'Amministrazione Comunale

Il Patrocinio viene concesso per iniziative che si svolgono all'interno del Comune. Può essere concesso, in via eccezionale, anche per eventi che si svolgono al di fuori dello stesso purchè presentino un contenuto strettamente legato al "territorio" o siano ritenuti di particolare rilievo o potenzialmente forieri di "ricadute positive" sul medesimo e sulla comunità comunale.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente regolamentazione di cui al precedente art. 2, possono essere concessi patrocini – a titolo gratuito - per eventi nei quali è previsto il pagamento di biglietto o di un'offerta per l'ingresso per iniziative promosse da soggetti commerciali o da singoli privati dalle quali derivino "utilità" per il soggetto promotore, ma esclusivamente nei limiti dell'autofinanziamento della iniziativa;

Non possono essere concessi patrocini:

- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune
- per iniziative che costituiscano esclusivamente pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- per iniziative promosse da gruppi, partiti o movimenti politici, sindacali o ad essi riconducibili;
- per iniziative concernenti funzioni o attività generali dei soggetti richiedenti (riunioni interne, assemblee iscritti, conferenze stampa, ecc.)

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente comma, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune potrà essere concesso per iniziative - anche con profili commerciali e lucrativi - di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla "promozione" del territorio o del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Se il patrocinio fosse richiesto a titolo oneroso per il comune, dovrà essere presentato un "progetto" dell'iniziativa corredato da idonei preventivi di spesa e l'entità del contributo comunale, definita preventivamente all'iniziativa ed erogata subordinatamente alla trasmissione di "consuntivo", corredato di documenti giustificativi.

#### **ART. 5 – Modalità di presentazione della domanda**

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La domanda - redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune ovvero su carta intestata del richiedente - dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo delegato/procuratore o amministratore dell'ente o della società/associazione, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, le date di svolgimento, il programma e ogni altra notizia utile a valutarne l'ammissibilità.

#### **ART. 6 – Istruttoria della domanda**

L'istruttoria delle domande per la concessione del patrocinio sarà effettuata dalla struttura comunale competente, intendendosi per tale, quello a cui è attribuita la "materia" relativa all'iniziativa oggetto della richiesta.

#### **ART. 7 – Concessione del Patrocinio**

Il patrocinio è concesso con Decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano le seguenti caratteristiche:

- coerenza con i programmi dell'Amministrazione Comunale o con le sue finalità istituzionali;
- rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori)
- promozione e valorizzazione dell'immagine del Comune
- particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- interesse del Comune di PORTALBERA alla realizzazione dell'iniziativa;
- valorizzazione "e promozione" delle iniziative di realtà economiche, sociali, culturali, ecc.. del comune.

La concessione del patrocinio dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente dalla struttura di Segreteria.

#### **ART. 8 – Obblighi derivanti dalla concessione del Patrocinio**

La concessione del patrocinio attribuisce al soggetto beneficiario l'obbligo di menzionare tale pubblico "riconoscimento" in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa, al fine di dare evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale, utilizzando la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di PORTALBERA" nonchè il diritto di utilizzare lo Stemma Comunale oppure semplicemente il "logo" comunale. La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente visionato e approvato dal Sindaco, prima della sua diffusione.

Chi, sprovvisto del patrocinio comunale di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente lo Stemma Comunale sarà perseguito a norma di legge.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di sua approvazione, dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento devono intendersi abrogate.